

SULLA RIUNIONE FITTIZIA DELLE DONAZIONI ANTERIORI ALLE SECONDE NOZZE: LA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 7 MARZO 2016, N. 4445

Premessa

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 7 marzo 2016, n. 4445 ⁽¹⁾, si è pronunciata in materia di successione necessaria relativamente alla determinazione della quota di riserva ⁽²⁾ del coniuge superstite di seconde nozze ed alla riunione fittizia delle donazioni anteriori al suo matrimonio. Più nello specifico, la Corte è stata chiamata a stabilire se nelle operazioni di calcolo del valore della massa ereditaria relitta, ai fini della determinazione della quota di legittima riservata al nuovo coniuge, bisogna computare tutte le donazioni effettuate in vita dal *de cuius*, quindi, anche le donazioni compiute prima della celebrazione del secondo matrimonio, quando ancora non era sorta in capo al coniuge superstite la qualità di successore necessario; oppure bisogna fare riferimento soltanto agli atti di liberalità posti in essere dal defunto successivamente al sorgere, con il matrimonio, della qualità di erede necessario.

I fatti di causa: le pronunce di primo e di secondo grado

I fatti di causa risalgono a quando Tizia conviene in giudizio Tizio e Caio, figli di prime nozze del defunto marito Sempronio.

Innanzitutto al Tribunale, Tizia espone che il defunto marito Sempronio, nel proprio testamento, pretermettendola, aveva nominato suoi eredi universali i figli di prime nozze Tizio e Caio, già destinatari di liberalità e di donazioni fatte dal defunto quando ancora era in vita. Per tale ragione, Tizia chiede, previa riunione fittizia del *relictum* e del *donatum*, la riduzione delle disposizioni testamentarie del defunto eccedenti la quota disponibile e la reintegrazione della sua quota di legittima, con la condanna dei convenuti alla restituzione di quanto illegittimamente ricevuto ed alla corresponsione della quota dei frutti ad essa spettante.

I convenuti si costituiscono e resistono in giudizio.

Il Tribunale, in primo grado, con sentenza non definitiva, dichiara che, ai fini dell'accertamento della quota disponibile dell'eredità del defunto, devono essere considerate le donazioni effettuate in favore di entrambi i figli, nonché, per quanto riguarda il coniuge superstite, le donazioni effettuate a favore della stessa, l'immobile di cui all'atto del 1992, l'autovettura dalla medesima posseduta, al valore che questa aveva al momento della apertura della successione. Determina, altresì, il valore del debito della massa e rinvia per il prosieguo della causa, ai fini della determinazione della massa relitta rispetto ai depositi e conti correnti bancari del defunto.

Impugnata la sentenza, la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, stabilisce che, ai fini della determinazione della quota disponibile, deve essere considerata anche una donazione indiretta effettuata dal defunto a favore di Tizia.

La causa giunge così innanzi alla Corte di Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione, 7 marzo 2016, n. 4445

Con l'unico motivo di impugnazione, i ricorrenti deducono «la violazione e la falsa applicazione dell'art. 556 cod. civ., per avere i giudici di merito computato, ai fini della determinazione della quota disponibile dell'eredità del defunto, tutti i beni donati in vita dal *de cuius* e, in particolare, non solo quelli successivi al sorgere - col matrimonio - della qualità di erede legittimaria in capo alla convenuta (...), ma anche quelli precedenti tale momento. Ciò, a dire dei ricorrenti, sarebbe contrario alla *ratio* dell'art. 556 cod. civ., interpretato in rapporto alle altre norme di diritto successorio, perché sarebbe del tutto irrazionale - finendo col confliggere col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. - equiparare il coniuge, la cui qualità di legittimario sorge dall'aver contratto un valido matrimonio, a quella dei figli, la cui qualità di legittimari è invece connaturata alla loro esistenza ed ha maggiore tutela nella legge, la quale solo nel caso di sopravvenienza di figli (e non nel caso di sopravvenienza del coniuge) prevede - all'art. 803 cod. civ. - la possibilità per il donante di revocare le donazioni».

Tale motivo di gravame è però ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione, con la motivazione di seguito riportata.

Secondo i Giudici di legittimità «in materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al *de cuius* al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario (Sez. 2, Sentenza n. 1373 del 20/01/2009 ⁽³⁾, Rv. 606117; Sez. 2, Sentenza n. 1122 del 23/02/1982 ⁽⁴⁾, Rv. 419000).

L'equiparazione delle donazioni anteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario a quelle posteriori risponde alla *ratio* della riunione fittizia che ha lo scopo di determinare la quota della quale il defunto poteva disporre e, correlativamente, la quota di riserva spettante al legittimario.

Non diversa, ai fini della determinazione della quota di riserva (art. 556 cod. civ.), è la posizione del coniuge rispetto a quella dei figli. E invero, come il figlio sopravvenuto può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute in vita dal padre, anche di quelle compiute prima della sua nascita in favore della madre o di altro coniuge ormai non più tale; allo stesso modo il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compite dal *de cuius* in favore dei figli, anche di quelle precedenti il matrimonio poste in essere in favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio.

I ricorrenti osservano che la qualità di legittimario del coniuge non vale per sempre, in quanto essa sorge col matrimonio e dura solo finché dura il matrimonio (non ha la qualità di legittimario il coniuge divorziato, ma neppure - peraltro - il coniuge separato con addebito di colpa).

Può osservarsi, tuttavia, che anche la qualità di legittimari dei figli ha un inizio e può avere una fine.

I figli acquistano la qualità di legittimari con la nascita e la perdono con la morte. Nel caso di premorienza rispetto al genitore, infatti, l'azione di riduzione e di reintegrazione nella legittima non può essere esercitata, salvo che i figli premorti abbiano discendenti o altri soggetti legittimati a subentrare loro per rappresentazione (discendenti dei fratelli e delle sorelle).

E allora, è vero che il vincolo che lega il coniuge al *de cuius* è diverso dal vincolo che lega i figli al *de cuius*: nel primo caso, il vincolo dipende al rapporto di coniugio; nel secondo, il vincolo è di sangue. Ma ciò non giustifica un trattamento diverso in ordine alla determinazione della quota di riserva e alla riunione fittizia delle donazioni.

Quanto all'istituto della revocazione delle donazioni per sopravvenienza di figli di cui all'art. 803 cod. civ. e al diverso trattamento che esso riserva ai figli rispetto al coniuge, tale istituto si fonda sulla *communis opinio* secondo la quale il donante che non aveva o che ignorava di avere figli o discendenti al momento della donazione non avrebbe posto in essere la donazione se avesse saputo della futura sopravvenienza o scoperta di figli o discendenti.

L'istituto trova fondamento nel particolare legame che unisce il genitore ai figli, laddove il genitore ha il dovere di mantenere i figli e di assicurarne l'istruzione e l'educazione per una futura vita consapevole e indipendente (art. 315-*bis* cod. civ.); ragioni queste che mancano nel matrimonio, fondato su un rapporto paritario tra i coniugi. Tale diversa natura del rapporto genitore-figli rispetto al rapporto tra coniugi giustifica la speciale disciplina della revocazioni delle donazioni ed esclude la comparabilità di quest'ultima con la previsione di cui all'art. 556 cod. civ..

Alla stregua di quanto sopra, trovando logica giustificazione l'equiparazione della posizione del coniuge a quella dei figli relativamente alla riunione fittizia e alla riduzione delle donazioni ai fini della reintegrazione della quota di legittima, risulta manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 556 cod. civ. in relazione all'art. 3 Cost.».

Con queste argomentazioni la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni

In definitiva, la sentenza della Corte di Cassazione, 7 marzo 2016, n. 4445, merita qui di essere segnalata per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, perché essa, in linea con il suo precedente indirizzo ⁽⁵⁾, ribadisce che in base alle norme in vigore, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo al valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario. In altri termini - mutuando le parole di insigne ed autorevole dottrina - non «importa l'epoca della donazione, posto che la lesione di legittima, e quindi la riducibilità della disposizione, si determinano con riguardo esclusivo al momento della morte del disponente» ⁽⁶⁾. Così ragionando, la Suprema Corte di Cassazione non lascia margini per considerare ammissibile - se non in una prospettiva *de iure condendo* ⁽⁷⁾ - una «tutela del coniuge variabile a seconda della durata del matrimonio ⁽⁸⁾ », essendo esclusa in radice una «restrizione temporale» ⁽⁹⁾ delle operazioni di collazione e di riunione fittizia alle sole donazioni successive alla nascita del rapporto dal quale trae origine la qualità di legittimario.

In secondo luogo, questa sentenza è significativa perché, attraverso una interpretazione costituzionalmente ⁽¹⁰⁾ orientata dell'art. 556 codice civile, nel prisma dell'art. 3 della Costituzione, afferma che posizione del coniuge a quella dei figli sono equiparabili relativamente alla riunione fittizia e alla riduzione delle donazioni ai fini della reintegrazione della quota di legittima, in quanto anche se «è vero che il vincolo che lega il coniuge al *de cuius* è diverso dal vincolo che lega i figli al

de cuius: nel primo caso, il vincolo dipende al rapporto di coniugio; nel secondo, il vincolo è di sangue (...) ciò non giustifica un trattamento diverso in ordine alla determinazione della quota di riserva e alla riunione fittizia delle donazioni».

Antonio Musto

- 1) Cass., 7 marzo 2016, n. 4445, in www.neldiritto.it; *Diritto e giustizia*, 2016, 8 marzo; in www.laleggepertutti.it, con nota *Eredità: come calcolare la legittima e le donazioni fatte dal defunto*.
- 2) Con riferimento alle operazioni di calcolo della legittima, in dottrina, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, A. CICU e F. MESSINEO (già diretto), L. MENGONI (continuato da) XVIII, 2, Milano, 2000, t. 2, 174 ss. il quale distingue quattro distinte operazioni: formazione della massa dei beni relitti; detrazione dei debiti; riunione fittizia delle donazioni; imputazione delle liberalità in conto o sostitutive di legittima.
Per approfondimenti del tema, G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, A. FERRUCCI e C. FERRENTINO (a cura di), Milano, 2009, 518 ss.; A. TULLIO, *La tutela dei diritti dei legittimari*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, *La successione legittima*, Vol. 3, G. BONILINI (diretto da), Milano, 2009, 410 ss.; M. LEVA, *La successione necessaria*, in *Le successioni e le donazioni*, *Diritto civile*, tomo I, volume II, Milano, 2009, 75 s.; G. PUGLIESE, *Criteri per il calcolo della quota di legittima*, in *Giur. it.*, 2007, 1118; A. VENDITTI, *Questioni in tema di calcolo e tutela della legittima*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, 439. V. anche, A. PALAZZO, *Successione, IV, Successione necessaria*, in *Enc. giur.* Treccani, XXX, Roma, 1993, 13; G. TAMBURRINO, *Successione necessaria (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1990, 1372-1373. Ancora, in letteratura, tra i tanti, F. FESTI, *Art. 556, in Comm. cod. civ., Delle successioni*, V. CUFFARO e F. DELFINI (a cura di), E. GABRIELLI (diretto da), Torino, 2009, 646 ss. *Ante codice civile del 1942*, L. COVIELLO, *Successione legittima e necessaria*, Milano, 1937, 349.
In giurisprudenza, di recente, *inter alia*, per diversi spunti di interesse, Cass., 10 marzo 2016, n. 4721, in *Dir. e giust.*, 11 marzo 2016; Cass., 13 dicembre 2014, n. 27352, in *Dir. e giust.*, 2014, 30 dicembre, con nota D. ACHILLE, *Donazione dissimulata e azione di riduzione: la riunione fittizia è presupposto logico-giuridico della lesione di legittima*; Cass., 24 luglio 2012, n. 12919; Cass., 25 giugno 2010, n. 15346; Cass., 19 maggio 2005, n. 10564, in *Giur. it.*, 2005, 2268, con nota E. BERGAMO, *Appunti su debito di valuta e legittima ereditaria*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, I, 533, con nota M. BERTOLI, *Accertamento della lesione di legittima e natura dei crediti del legittimario pretermesso*. Analogamente, Cass., 23 ottobre 2001, n. 13003, in *Giur. it.*, 2002, 1608.
- 3) Cass., 28 ottobre 2008 e 20 gennaio 2009, n. 1373, in *Foro it.*, 2009, 5, 1, 1435; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, 555, con nota M. CINQUE, *Rinuncia tacita all'azione di riduzione e conflitti tra figli e nuovo coniuge del de cuius*; in *Giur. it.*, 2009, 2681, con nota S. CONTI, *Azione di riduzione e donazioni pregresse*; in *Diritto & diritti*, in www.diritto.it, con nota P. LAGHI, *Computazione delle donazioni antecedenti alle seconde nozze ai fini della determinazione dell'asse ereditario ed ammissibilità della rinuncia tacita all'azione di riduzione*; in www.altalex.it, con nota M. CIARLEGlio, *Asse ereditario: quota disponibile e rinuncia tacita all'azione di riduzione*.
- 4) Già, analogamente, Cass., 23 febbraio 1982, n. 1122, in *Mass. foro it.*, 1982, 11.
- 5) Cass., 28 ottobre 2008 e 20 gennaio 2009, n. 1373, cit.; e Cass., 23 febbraio 1982, n. 1122, cit.
Cfr., per la giurisprudenza di merito, con riferimento al coniuge superstite: Trib. Alba, 15 marzo 1954, in *Mont. trib.*, 1954, 186; al figlio adottivo con riguardo ai beni donati prima del decreto di pronuncia dell'adozione: Corte Appello Bologna, 22 luglio 1950, in *Foro it.*, 1951, I, 781, che conferma Trib. Modena, 5 febbraio 1947, in *Foro it.*, 1947, I, 773, con nota G. STOLFI; di diverso segno, con riferimento alla posizione del figlio naturale riconosciuto: Trib. Sala Consilina, 31 maggio 1950, in *Foro it.*, 1951, I, 1290, secondo cui «Non sono riducibili, per lesione della quota di riserva spettante al figlio adulterino riconosciuto, le donazioni disposte dal padre prima del riconoscimento». Tale decisione non è condivisa da A. CICU, *Filiazione*, in *Tratt. dir. it.*, F. VASSALLI (diretto da), 2 ed., Torino, 1951, 158; F. SALVI, *Osservazioni a sent. Trib. Sala Consilina, 25 maggio 1950*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1951, 581 s.
- 6) Come pure sostenuto da Autorevole dottrina, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte, Parte speciale. Successione necessaria*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, A. CICU e F. MESSINEO (diretto da), L. MENGONI (continuato da), Milano, 2000, 193. Di conseguenza, «il figlio legittimo ha diritto di calcolare la legittima anche sui beni donati prima della sua nascita, il figlio naturale riconosciuto sui beni donati prima del riconoscimento, il figlio adottivo sui beni donati prima del provvedimento che pronunzia l'adozione, il coniuge sui beni donati prima del matrimonio» (ivi). Negli stessi termini, M. CIARLEGlio, *Asse ereditario: quota disponibile e rinuncia tacita all'azione di riduzione*, in www.altalex.it, la quale fa riferimento al caso in cui «la qualità di legittimario venga acquistata successivamente alla stipula dell'atto di donazione, si pensi ad esempio al donante non sposato che non ha figli,

né ascendenti il quale effettua una donazione in favore di un estraneo e successivamente contrae matrimonio. Nel momento in cui è stata effettuata la donazione non si poneva alcun problema di lesione di legittima in quanto non sussistevano i presupposti soggettivi richiesti dalla legge: successivamente al matrimonio del donante il di lui coniuge è legittimario ex art. 536 cod. civ., pertanto, ha diritto alla quota di riserva e, nel caso in cui coniuge donante era proprietario solo ed esclusivamente del bene donato anteriormente alla celebrazione del matrimonio, alla sua morte tale donazione risulterà riducibile anche se al momento della donazione il coniuge superstite non era ancora legittimario». Cfr. sul punto, Cass., 23 febbraio 1982, n. 1122, in *Mass. foro it.*, 1982, 11.

- 7) Ragionando *de iure condendo*, nell'ottica di una futura riforma del diritto della legittima, S. DELLE MONACHE, *Abolizione della successione necessaria?*, in *Riv. not.*, 2007, 822, reputa «sensato ammettere (...) che il coniuge debba ricevere una tutela che varia in relazione alla durata del matrimonio e anche al momento in cui esso è stato contratto». Sotto questo profilo, il momento della celebrazione del matrimonio avrebbe una sua rilevanza «in sede di ricostruzione della massa di calcolo della legittima spettante al coniuge: massa a comporre la quale, invero, non dovrebbe concorrere il valore dei beni di cui il defunto abbia disposto attraverso donazioni (o altri atti di liberalità) anteriori al matrimonio». Per tale motivo, l'Autore propone di distinguere due tipi di «riunioni fittizie alle quali si debba procedere: l'una concernente il coniuge (e comprensiva del valore attualizzato delle sole donazioni successive al matrimonio), l'altra riguardante i figli (rispetto ai quali andrebbero calcolate tutte le donazioni, a prescindere dal fatto che siano state compiute prima o dopo la nascita di ciascuno di essi)».

Sempre in una prospettiva evolutiva:

- M. CINQUE, *Rinuncia tacita all'azione di riduzione e conflitti tra figli e nuovo coniuge del de cuius*, cit., secondo cui questo tipo di ragionamento merita «l'attenzione del legislatore, purché limitata alla successione del coniuge in concorso con figli nati da unioni precedenti (non potendosi ovviamente estendere al "conflitto" tra figli di primo e di secondo letto): questa cautela a favore dei figli di primo letto limiterebbe le aspettative del nuovo coniuge alle consistenze patrimoniali *post nuptias* e ciò, forse, senza giustificare grande allarme. Dare rilievo all'epoca delle donazioni, in modo indifferenziato, con riguardo a tutte le categorie di legittimari, porterebbe invece a risultati grotteschi, senz'altro in contrasto con la *ratio* degli istituti coinvolti: il figlio, ad esempio, non avrebbe diritto di calcolare la propria legittima anche sui beni donati prima della sua nascita.».

- G. GABRIELLI, *Rapporti patrimoniali e successori nell'ambito della famiglia a vent'anni dalla riforma*, in *Vita not.*, 1996, 33: «Frettolosa è stata, inoltre, l'equiparazione, integrale e senza distinzioni, del coniuge superstite ai figli, per ciò che riguarda l'obbligo di collazione (art. 737 c.c.). Non si è considerato che il superstite potrebbe essere stato sposato in nuove nozze, una volta scioltesi per morte o divorzio il primo matrimonio; e che, quindi, possono non essere anche suoi i figli del defunto. Sembra davvero inopportuno che questi ultimi debbano conferire nell'asse dividendo con il patrigno o la matrigna gli oggetti di liberalità ricevute dal genitore, anche prima che questi celebrasse le nuove nozze; (...) repugna, francamente, al sentimento comune che il coniuge del binubo possa togliere ai figli di primo letto parte dei beni relitti da colui (o colei) che nel talamo lo aveva preceduto».

S. CONTI, *Azione di riduzione e donazioni pregresse*, in *Giur. it.*, 2009, 2683: «Il sistema successorio vigente (...) è un modello anacronistico, che non rispecchia la realtà. (...). La realtà è mutata, ma il diritto successorio è rimasto invariato: ed ecco che le norme giuridiche quando rimangono uguali a se stesse, portano tutto il peso di un passato, che lo strumento dell'interpretazione non è sufficiente a rimuovere».

P. LAGHI, *Computazione delle donazioni antecedenti alle seconde nozze ai fini della determinazione dell'asse ereditario ed ammissibilità della rinuncia tacita all'azione di riduzione*, in *Diritto & diritti*, in *www.diritto.it*, il quale, pur condividendo la decisione annotata della Suprema Corte di Cassazione, 28 ottobre 2008 e 20 gennaio 2009, n. 1373, osserva come «Tra i figli di primo letto ed il secondo coniuge del *de cuius* i rapporti e le esigenze concrete in sede successoria, possono essere e spesso sono contrapposte e richiedono discipline coerenti con le situazioni da regolamentare, secondo il sentimento e le aspettative della società».

- 8) S. CONTI, *Azione di riduzione e donazioni pregresse*, cit., 2681.
- 9) M. CINQUE, *Rinuncia tacita all'azione di riduzione e conflitti tra figli e nuovo coniuge del de cuius*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, 558.
- 10) Per tutti, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1988, 209.